

Gentile Giselda Vitiello c/o Avv. Edoardo Cante Pec: edoardocante@ordineavvocatiroma.org

Cassino (FR), 17/11/2025

Oggetto: Comunicazione di avvenuto deposito dell'Istanza di mediazione; data del primo incontro tra le parti.

In relazione a quanto in oggetto, si informa il destinatario della presente:

- Che **Giselda Vitiello** in data 17/11/2025, ha depositato Istanza di avvio del procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010 nei confronti di **Romano Aniello fu Giuseppe**, come meglio specificato nella domanda di mediazione;
- che detto procedimento è stato iscritto nel Registro degli affari di Mediazione del presente Organismo al numero **6705-2025**;
- che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.lgs. 28/2010, ADR Intesa ha designato quale
 - ☐ **Mediatore** dott.ssa Elena Di Lauro
- che il Regolamento di Procedura, la Tabella delle Indennità ed il Codice etico sono reperibili sul sito <u>www.adrintesa.it</u>, oppure presso la sede legale.
- che il primo incontro di mediazione è stato fissato per il giorno 17/12/2025 alle ore 16.30 in modalità telematica.
- che il link per il collegamento telematico, verrà inoltrato entro l'orario dell'incontro, previa adesione della parte chiamata.

La competenza è del Tribunale di CASSINO e la sede A.D.R. Intesa competente è quella di Cassino (FR).

SI EVIDENZIA

- che il procedimento di mediazione, essendo attività volta alla composizione bonaria della controversia, attiene alla fase stragiudiziale della vicenda;
- che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, C.P.C.;
- che ai sensi dell'art. 12 bis del D.lgs. 28/2010, "Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio e in questi casi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 bis, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione;
- che il D.lgs. 28/2010 (artt. 17 e 20) prevede le seguenti agevolazioni fiscali:



- 1. In caso di accordo, è riconosciuto alle parti o un credito di imposta commisurato all'indennità corrisposta fino a concorrenza della cifra di € 600. Solo in caso di mediazione obbligatoria o demandata, le parti hanno un ulteriore credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino all'importo massimo di € 600. I crediti di imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di € 600 per procedura fino ad un importo massimo annuale di € 2400 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti di imposta sono ridotti della metà. In caso di conclusione dell'accordo che determini l'estinzione del giudizio precedentemente promosso, è riconosciuto alla parte come credito di imposta anche l'importo del contributo unificato versato fino a concorrenza di € 518;
- 2. tutti gli atti e i documenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti da imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi natura;
- 3. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000. In caso di valore superiore, l'imposta è dovuta soltanto sull'eccedenza;
- Le eventuali spese di mediazione di cui all'art. 17 del d.lgs. 28/2010 sono indicate nella Tabella delle indennità pubblicata sul sito www.adrintesa.it. La Segreteria di ADR Intesa provvederà ad effettuare i conteggi definitivi a seconda degli sviluppi del procedimento di mediazione. <u>Tutte le somme dovute potranno essere versate tramite</u> bonifico bancario intestato ad A.D.R. INTESA SRL al seguente codice IBAN: **IT89O0312403208000000230165**;

Cordiali saluti La segreteria